



COMUNE DI SCANNO

Provincia di L'Aquila

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.MU.”

**(Applicazione in via sperimentale a seguito del D.L. n. 201/2011
convertito dalla Legge n. 241/2011, e successive modificazioni ed integrazioni)**

*(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 23 ottobre 2012)
(Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16 novembre 2013)*

INDICE

- Art. 01:** OGGETTO
- Art. 02:** PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 03:** ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE
- Art. 04:** DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
- Art. 05:** BASE IMPONIBILE
- Art. 06:** SOGGETTI ATTIVI
- Art. 07:** SOGGETTI PASSIVI
- Art. 08:** DEFINIZIONE DI FABBRICATO
- Art. 09:** UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 10:** FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI E D'INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
- Art. 11:** AREA FABBRICABILE
- Art. 12:** DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 13:** DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
- Art. 14:** AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI
- Art. 15:** VERSAMENTI
- Art. 16:** RIMBORSI, COMPENSAZIONI ED ACCOLLO
- Art. 17:** DICHIARAZIONI
- Art. 18:** DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
- Art. 19:** INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
- Art. 20:** ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 21:** DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- Art. 22:** RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 23:** SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 24:** CONTENZIOSO
- Art. 25:** FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 26:** RINVIO
- Art. 27:** ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e relative successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Con la definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende:

a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;

b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

d) per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

e) per **fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Articolo 3

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D. Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applica l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltreché utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. Sono esenti, inoltre, i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno indicati i comuni nei quali si applica l'esenzione. Fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

4. La detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è aumentata da euro 200,00 a euro 240,00 per i nuclei familiari con presenza di soggetto con riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e di indennità di accompagnamento, a condizione che abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica presso l'immobile. Per usufruire di detta detrazione è necessario presentare entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione sanitaria attestante il possesso dei requisiti richiesti.

5. Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal comma 4 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché a carico del dichiarante e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

6. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 5 del presente articolo. A tal fine il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

7. Le comunicazioni per usufruire delle esenzioni e delle ulteriori agevolazioni/detrazioni rese tardivamente non danno diritto all'applicazione retroattiva delle stesse.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, le aliquote stabilite dalla Legge possono essere variate, nei limiti previsti, con Deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Ai sensi del comma 13 bis, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la Delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune e nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 Settembre 1998, e i suoi effetti retroagiscono al 1° Gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini previsti dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **110**.

4. Per i fabbricati oggetto di demolizione oppure di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, la base imponibile ai fini dell'imposta è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino alla data di ultimazione del fabbricato.

5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto sino ad attribuzione della rendita definitiva.

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Articolo 6 **SOGGETTI ATTIVI**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Scanno in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 primo periodo del citato art. 13.

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Ad integrazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Articolo 8

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta, o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza

del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (ad esempio per l'energia elettrica ci si riferisce ad un consumo superiore a 10 chilowatt mensili ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile).

Articolo 9

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze, come di seguito definite, usufruiscono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, dell'aliquota ridotta e della detrazione stabilite dal Comune. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

3. Usufruiscono della sola detrazione, ma non della relativa aliquota ridotta, le seguenti tipologie di immobili:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano all'unità immobiliare che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene assegnata ad un coniuge in quanto titolare del diritto di abitazione sul bene. Quindi l'unico soggetto passivo per l'ex casa coniugale è rappresentato dal coniuge assegnatario, anche nell'ipotesi in cui il coniuge non assegnatario vanti diritti reali sul bene.

5. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato viene considerata abitazione principale a condizione che non risulti locata. Per gli italiani residenti all'estero è necessario che l'unità immobiliare sia l'unica presente sul territorio nazionale e che non risulti locata.

6. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte distintamente in catasto. L'art. 817 del Codice Civile dispone che "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale della medesima". Tali pertinenze dovranno essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

8. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

9. Gli immobili concessi in uso gratuito a familiari e parenti, anche con contratto di comodato registrato, sono considerate seconde case. Usufruiscono di un'aliquota agevolata, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) l'immobile deve essere classificato esclusivamente nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7;
- b) l'immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per cui se l'abitazione concessa in uso gratuito è composta da due o più unità immobiliari catastali, l'aliquota ridotta si applica comunque ad una sola di esse;
- c) l'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- d) il soggetto concedente deve essere residente nel Comune di Scanno ed essere proprietario, oltre che dell'immobile destinato a propria abitazione principale, ivi comprese le relative pertinenze, di altre unità immobiliari di proprietà, per le quali l'aliquota agevolata può essere applicata ad un massimo di soli due immobili classificati nelle categorie catastali di cui al punto 9.a) e relative pertinenze;

10. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate dal contribuente nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata. Non sono considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta e delle detrazioni, dichiarazioni generiche e non documentate. Riguardo in particolare alle abitazioni concesse in uso gratuito, non è comunque valida la dichiarazione di uso gratuito eventualmente già presentata ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili. Inoltre le comunicazioni rese tardivamente non danno diritto all'applicazione retroattiva delle agevolazioni sopraindicate, salvo che per la prima applicazione del presente regolamento. Per l'anno 2013 la dichiarazione può essere prodotta entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 10

FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI E D'INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 504/92, la base imponibile viene ridotta alla metà, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per ottenere l'agevolazione, il contribuente può richiedere il sopralluogo dell'Ufficio tecnico comunale, a proprie spese,

oppure presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il Comune ha la facoltà di sottoporre a controllo la veridicità della dichiarazione.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

- Fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- Fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- Fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di demolizione;
- Fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte.

3. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, la legge di conversione del D.L. 16/2012, prevede che la base imponibile, ottenuta rivalutando la rendita catastale e applicando il moltiplicatore attribuito, sia ridotta alla metà. L'agevolazione spetta anche se l'immobile è l'abitazione principale del possessore.

Articolo 11

AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), comprese le società agricole, a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il dirigente responsabile del settore tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Pur sapendo che, per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, il Comune, al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, può determinare, con deliberazione di Giunta Comunale, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Qualora il

contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo in quanto i valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo rappresentano solamente un valore minimo al fine di dare una certezza al contribuente che al di sopra di detti valori l'ufficio non farà accertamenti.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Articolo 13

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. La base imponibile è costituita dal valore determinato applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, una rivalutazione del 25% e un moltiplicatore pari a 135.

3. Il moltiplicatore è ridotto a 110 per quei terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola obbligatoria.

Articolo 14

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E C.D.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto e posseduto da una società agricola.

2. La finzione giuridica secondo la quale non sono considerati edificabili (bensì agricoli) i terreni posseduti e condotti ai fini agricoli dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992 si applica ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette

all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

3. La qualifica di imprenditore agricolo che svolge la propria attività a titolo principale viene riconosciuta agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) definiti dalla Legge 7 marzo 2003, n. 38 i cui requisiti sono stati accertati dalla Regione e dall'INPS per quanto di sua competenza.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che concedono in affitto il terreno anche se il conduttore riveste la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo ai sensi dei commi precedenti.

5. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti richiesti nel presente articolo, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Articolo 15 **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta, in autotassazione, dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano **il versamento dell'imposta dovuta, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

4. L'imposta potrà essere versata utilizzando sia il modello F24 sia il bollettino postale.

5. L'imposta non deve essere versata qualora essa **sia uguale o inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 16

RIMBORSI, COMPENSAZIONI ED ACCOLLO

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo stabilito in € 12,00.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

5. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Articolo 17

DICHIARAZIONI

1. I contribuenti che hanno regolarmente dichiarato gli immobili ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili non sono tenuti a presentare la dichiarazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. I soggetti passivi, tenuti a presentare la Dichiarazione, devono provvedere entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. La dichiarazione da presentare dovrà essere conforme al modello ministeriale e la compilazione dovrà attenersi alle specifiche istruzioni annualmente approvate.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.

5. La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune:

a. in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio Postale accettante;

b. consegnata direttamente al Comune ed in tal caso al contribuente sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione;

c. via mail con Posta Certificata, all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Scanno, indicato sul sito Ufficiale dell'Ente.

6. Il contribuente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico informatico (MUI).

7. L'obbligo della dichiarazione permane (a titolo esemplificativo):

- qualora il contribuente intenda beneficiare di un'aliquota diversa dall'aliquota ordinaria, per applicazione di agevolazioni o riduzioni;

- per dichiarare il sussistere di requisiti per beneficiare di un'eventuale esenzione nonché per dichiarare l'eventuale perdita di diritto all'esenzione stessa;

- in presenza di immobile oggetto di locazione finanziaria;

- in presenza di immobili non iscritti in catasto, la cui base imponibile viene determinata sulla base di una rendita presunta;

- in presenza di immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

- qualora l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica di fabbricato strumentale all'esercizio alle attività agricole;

- in presenza di fabbricato classificabile nel gruppo catastale "D", non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

- in presenza di immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo "D", interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;

- qualora si è verificata l'acquisizione o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di Legge (es: usufrutto legale dei genitori, diritto di abitazione coniuge superstite).

Articolo 18

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 19

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 (centoventi) giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali indicando il comportamento che intende adottare qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 20

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia (art. 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

2. Al fini di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

3. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

4. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Articolo 21

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, con provvedimento del Funzionario Responsabile, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di n. 10 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di n. 8 rate mensili.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

3. La richiesta di rateizzazione o di sospensione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine del versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- L'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 22

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi e spese di notifica/spedizione, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 23

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:

a) Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 75% della maggiore imposta dovuta.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente nel periodo a cui si riferiscono le violazioni medesime. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con Provvedimento del Sindaco, ai sensi della Legge n. 191/98 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 26

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa che regolano la specifica materia.

Articolo 27

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2013**.

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.